



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento alle seguenti definizioni:

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;

Attivazione: operazione contrattuale con cui il Cliente richiede la realizzazione e l'avvio di una nuova fornitura o l'avvio di un PDR precedentemente disattivato;

Autolettura: rilevazione da parte del Cliente, con conseguente comunicazione al Fornitore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del Misuratore;

Bolletta: documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA (Bolletta 2.0 – Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.) non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali;

Bolletta dematerializzata: bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'invio del link stesso;

Bolletta di chiusura: bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente;

Bonus sociale: compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati;

Cliente o Cliente finale: persona fisica che sottoscrive il presente Contratto avente ad oggetto la fornitura di gas naturale;

Cliente buon pagatore: Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio;

Clienti aventi diritto al Servizio di Tutela della vulnerabilità GAS: clienti domestici che: i) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate come definite dalla Legge Concorrenza 124/17; ii) sono soggetti con disabilità come definite dalla legge 104/92; iii) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; iv) hanno un'età superiore ai 75 anni;

Condizioni Generali di Fornitura (CGF): presenti condizioni generali di somministrazione del gas naturale;

Condizioni Economiche (CE): condizioni economiche definite da ARERA per i clienti del servizio di Tutela della vulnerabilità;

Consumatore: Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;

Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di gas naturale del Cliente;

Contratto: insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Economiche (CE) e dei relativi allegati;

Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, è in carico a POP! Energy.

Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale di gas naturale (servizio esercitato in concessione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00);

Fornitore o POP! Energy: POP! Energy ovvero soggetto che vende gas naturale ai clienti finali a condizioni contrattuali ed economiche del Servizio di Tutela della vulnerabilità;

Indicatori sintetici di prezzo: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima gas naturale). Nel dettaglio: "Costo fisso anno" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/PDR/anno. "Costo per consumi" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/Smc. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nella Scheda sintetica;

Misuratore accessibile: Misuratore per cui l'accesso al segnante del Misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;

Misuratore non accessibile: Misuratore per cui l'accesso al segnante del Misuratore è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata;

Misuratore parzialmente accessibile: Misuratore cui il Distributore può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il Misuratore è installato;

Modulo ripensamento: modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento;

Parti: Cliente e Fornitore;

PCS: Potere Calorifico Superiore. Rappresenta la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard di temperatura e pressione;

Punto di Riconsegna (PDR): punto di fornitura su cui è installato il Contatore;

PDR smart meter: PDR dotato di Misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili;

Servizio di Tutela: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA in vigore fino al 31 dicembre 2023, rivolto ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumo fino a 200.000 Smc/anno;

Servizio di Tutela della vulnerabilità gas: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA rivolto ai clienti domestici vulnerabili;

Servizi di ultima istanza: Servizi di cui al Titolo IV, sezione I (FUI – Fornitore di Ultima Istanza) e II (FD_D – Fornitore di Default Distribuzione) TIVG;

SII: Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della L. 129/10;

S.M.I.: abbreviazione di successive modifiche ed integrazioni;

Supporto durevole: qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni;

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



Switching: sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione (Fornitore) presso il PDR;

Utenza: luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas naturale;

Voltura: variazione del Cliente titolare del PDR oggetto del Contratto senza disalimentazione del punto stesso;

Voltura Mortis Causa: Voltura in cui il Cliente richiedente è successore mortis causa del precedente titolare del PDR oggetto del Contratto.

2. Riferimenti normativi

Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

Regio Decreto n.262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (R.D. 262/42), che ha approvato il testo del Codice Civile (c.c.);

Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (L. 481/95);

Decreto Legislativo n.213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98);

Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00);

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo);

Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 e s.m.i. (D.P.C.M. 22 febbraio 2013);

Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);

Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 ed in vigore dall'1 luglio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas);

Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com);

Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);

Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com);

Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 e s.m.i. (Reg. 2016/679), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);

Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);

Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA il 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);

Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);

Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA il 31/07/2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);

Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND);

Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com);

Delibera ARERA 51/2018/R/com del 1 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 51/2018/R/com);

Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG);

Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (D.L. 124/2019) e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (L. 157/2019);

Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);

Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);

Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (Del. 63/2021/R/com);

Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (Del. 603/2021/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);

Delibera ARERA 737/2022/R/gas del 29 dicembre 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2022 e s.m.i. (Del. 737/2022/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2023-2025 (RTDG);

Delibera ARERA 100/2023/R/com del 14 marzo 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 17 marzo 2023 e s.m.i. (Del. 100/2023/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);

Delibera ARERA 85/2024/R/gas del 19 marzo 2024, pubblicata sul sito ARERA in data 20 marzo 2024 e s.m.i. (Del. 85/2024/R/gas).

Nelle restanti parti del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



3. Oggetto

- 3.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente che soddisfi le condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 4.1 TIVG.
- 3.2 La fornitura sarà garantita da parte del Fornitore, presso il PDR individuato nella Proposta di fornitura, secondo le presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF) e le Condizioni economiche (CE) offerte nell'ambito del presente Contratto. In caso di contrasto tra CGF e CE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
- 3.3 Non è prevista la fornitura di servizi e/o prodotti aggiuntivi alla fornitura principale di somministrazione di gas naturale.
- 3.4 Per ottenere la fornitura di gas naturale, l'impianto interno del Cliente deve essere allacciato alla rete di distribuzione locale.
- 3.5 La fornitura può essere richiesta dal Cliente attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione da POP! Energy.

4. Conclusione, durata del Contratto e diritto di ripensamento

- 4.1 Per i clienti vulnerabili già serviti da POP! Energy nell'ambito del servizio di Tutela, il presente Contratto è efficace a partire dall'1 gennaio 2024.
- 4.2 Per gli altri clienti, il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente riceve apposita comunicazione di accettazione della Proposta di fornitura da parte di POP! Energy entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione della Proposta stessa; in caso contrario, la stessa sarà da intendersi automaticamente decaduta. A tal proposito, POP! Energy si riserva di comunicare il proprio rifiuto a contrarre attraverso la lettera di rifiuto ed entro 45 (quarantacinque) giorni solari.
- 4.3 Il Contratto è a tempo indeterminato.
- 4.4 Al venire meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, fatta salva la possibilità di recesso del Fornitore come dettagliata nei commi seguenti, il Fornitore trasmette al Cliente le condizioni contrattuali ed economiche che troveranno applicazione con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi dalla data di decorrenza delle condizioni medesime.
- 4.5 Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del Contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo *switching* con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a:
 - accessibilità o meno del PDR;
 - se il PDR risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
 - se per il medesimo PDR sia in corso una richiesta di indennizzo;
 - il mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra Mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - le eventuali date delle richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
 - le eventuali date delle richieste di *switching*, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di *switching*.POP! Energy, a seguito del ricevimento delle suddette informazioni, si riserva di non dar seguito allo *switching* dandone apposita comunicazione al Cliente; in tal caso non verrà data esecuzione al Contratto di fornitura e saranno annullati gli effetti del recesso nei confronti del precedente fornitore.
- 4.6 L'esecuzione del presente Contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso, il Fornitore non sia informato del fatto che:
 - il Cliente richiedente sia stato in precedenza titolare del medesimo PDR o di un altro PDR interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso;
 - il PDR rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di *switching* in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione.
- 4.7 Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra non verrà data esecuzione al presente Contratto e verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.
- 4.8 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, su un altro supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi Contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.
- 4.9 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni con la messa a disposizione sul proprio sito internet dei documenti contrattuali, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.
- 4.10 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali di POP! Energy o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla conclusione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
 - presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: POP! Energy brand di Argos S.r.l., Via Adige, 5 – 35030 Sarneola di Rubano (PD).
 - mediante invio del Modulo ripensamento allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati.Il suddetto termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di: a) visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente; b) escursioni organizzate dal Fornitore.
- 4.11 Le attività di esecuzione del Contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il Cliente richieda l'esecuzione del Contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento.
- 4.12 Tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore. In questo caso, qualora non sia stata avviata la fornitura, il Consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore così come

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



determinati dalla normativa vigente. Nel caso di avvio della fornitura, il Consumatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. In questo caso, ai sensi degli artt. 50.3 e 51.8 del Codice del Consumo, il Consumatore riconosce che una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, ovvero una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non avrà più diritto di esercitare il ripensamento. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate da POP! Energy le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto al quale il Cliente ha ripensato, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la sospensione del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente, dal soggetto che eroga il servizio di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da POP! Energy per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la sospensione del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR all'attuale fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore anche tramite l'eventuale utente della distribuzione nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

5. Mandati per servizio di Distribuzione

- 5.1 Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto conferisce al Fornitore o ad altra società da questi delegata, mandato senza rappresentanza esclusivo e irrevocabile per la stipula e gestione del contratto relativo al servizio di distribuzione, consapevole degli oneri derivanti.
- 5.2 POP! Energy si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi.
- 5.3 I mandati resteranno in essere per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; detti mandati sono a titolo gratuito.
- 5.4 POP! Energy potrebbe operare in qualità di sola Controparte commerciale e non essere anche utente del servizio di distribuzione (GAS). In caso di risoluzione del contratto tra l'utente del servizio di distribuzione e POP! Energy, il presente Contratto è da intendersi risolto e in tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 138/04, che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, nel caso in cui il Cliente non abbia trovato un altro fornitore nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

6. Attivazione della fornitura e oneri

- 6.1 La fornitura di gas naturale avrà inizio dalla data di Attivazione della fornitura comunicata da POP! Energy nella Proposta di fornitura. Per i clienti vulnerabili già serviti da POP! Energy nell'ambito del servizio di Tutela, la fornitura proseguirà in continuità con quella precedente.
- 6.2 Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Fornitore e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o mail/PEC, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata. Il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze a esso non imputabili.
- 6.3 Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per una delle cause indicate agli artt. 4.4 e 4.5 delle presenti CGF, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza responsabilità di nessuna delle Parti.
- 6.4 Il Cliente in mancanza di collegamento alla rete di distribuzione, è tenuto a versare a POP! Energy il contributo necessario alla realizzazione degli interventi tecnici quantificati dal Distributore sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.
- 6.5 Sono da considerarsi a carico del Cliente gli oneri relativi all'Attivazione della fornitura comunque specificati nel Contratto comprensivi degli importi addebitati a POP! Energy da parte del Distributore.
- 6.6 L'Attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta da POP! Energy, per conto del Distributore, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente.

7. Recesso e risoluzione del Contratto

- 7.1 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto e senza oneri dandone comunicazione all'altra Parte.
- 7.2 Per tutto il periodo della durata del Contratto, il Cliente avrà la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso per cambio fornitore, in qualunque momento e senza alcun onere, per il tramite del nuovo fornitore nei termini e alle condizioni di cui alla Del. 783/2017/R/com e s.m.i. In tal caso il Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.
- 7.3 Il Cliente avrà altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto per cessazione della fornitura, in qualunque momento senza alcun onere, e dovrà darne comunicazione a POP! Energy in forma scritta, tramite raccomandata a/r o PEC, con un preavviso di 1 (un) mese, decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della medesima POP! Energy. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. In caso di negato accesso al Contatore, per indisponibilità del Cliente finale, il Distributore è tenuto a effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito dei quali POP! Energy si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del PDR da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
- 7.4 Il Fornitore avrà la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, in qualunque momento senza alcun onere, dandone comunicazione scritta al Cliente, tramite raccomandata a/r o PEC, con un preavviso di 6 (sei) mesi, decorrente dal ricevimento della comunicazione da parte del medesimo Cliente. L'effettiva cessazione della fornitura in essere con POP! Energy avrà luogo secondo i tempi previsti dalla regolazione vigente.
- 7.5 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente, nei seguenti casi: a) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, operazioni di manutenzione etc.); b) condizioni di sicurezza mancanti; c) manomissione delle apparecchiature di misura o sottrazione fraudolenta di gas naturale; d) impossibilità di procedere alla somministrazione di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a POP! Energy, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di POP! Energy nei confronti del Cliente; e) dichiarazioni non veritiere, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



- 7.6 In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di POP! Energy.
- 7.7 In tutti i casi previsti dall'art. 7.5 delle presenti CGF, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.

8. Voltura

- 8.1 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad es. voltura o nuove attivazioni), il Cliente dichiara di avere la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.
- 8.2 In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente, il volturante dovrà richiedere a POP! Energy la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il volturante dovrà stipulare un nuovo Contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. POP! Energy si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del Contratto in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il PDR interessato.

9. Interruzioni e irregolarità della somministrazione, Forza maggiore

- 9.1 Il gas naturale fornito alle condizioni previste dal presente Contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d'orario. POP! Energy non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura del gas naturale (i) sia per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a POP! Energy in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione o atti o omissioni attribuibili al Distributore. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo a POP! Energy né potranno costituire motivo di scioglimento del Contratto. In nessun caso POP! Energy potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore.
- 9.2 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale attengono al Distributore. POP! Energy si impegna comunque a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Distributore. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi.
- 9.3 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
- 9.4 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
- 9.5 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra parte.

10. Garanzie

- 10.1 Salvo quanto disposto al successivo art. 10.7, il Cliente è tenuto a rilasciare una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
- 10.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto di seguito:
- a) per i clienti titolari di bonus sociale con un consumo annuo:
 - inferiore a 500 Smc, 25,00 euro;
 - da 500 a 5000 Smc, 77,00 euro;
 - superiore a 5000 Smc, il valore di una mensilità di consumo medio annuo;
 - b) per i clienti non titolari di bonus sociale con un consumo annuo:
 - inferiore a 500 Smc, 30,00 euro;
 - da 500 a 1500 Smc, 90,00 euro;
 - da 1501 a 2500 Smc, 150,00 euro;
 - da 2501 a 5000 Smc, 300,00 euro;
 - superiore a 5000 Smc, il valore di una mensilità di consumo medio annuo.
- 10.3 L'ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive, nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una bolletta nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta.
- 10.4 Il deposito cauzionale viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del Contratto ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.
- 10.5 L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione del consumo annuo ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
- 10.6 Nel caso in cui la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di POP! Energy per morosità del Cliente, quest'ultimo è tenuto a ricostituirla per intero l'ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



- 10.7 Nel caso il Cliente dovesse attivare il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, non è tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l'eventuale deposito già versato viene restituito con la prima bolletta utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura di addebito automatico dei corrispettivi non venga attivata o venga meno.
- 10.8 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente. La fornitura non sarà sospesa per un debito il cui ammontare sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato; in tal caso POP! Energy può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
- 10.9 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

11. Condizioni economiche di fornitura del servizio

- 11.1 Le condizioni economiche definite da ARERA sono indicate nell'Allegato CE quale elemento integrante delle presenti CGF.
- 11.2 I corrispettivi di fornitura del gas naturale sono indicati al netto di I.V.A. e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile alla somministrazione di gas naturale. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, pur se versati all'erario da POP! Energy brand di Argos S.r.l. a norma di legge. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli di POP! Energy e sul sito internet www.popenergy.com.
- 11.3 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di emissione della bolletta, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.

12. Rilevazione dei consumi

- 12.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso il PDR. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l'accesso al Contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.
- 12.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani alternativi previsti dal Distributore e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. Con riferimento a PDR non smart meter, il Distributore è tenuto ad effettuare un numero di tentativi di lettura annuali pari a:
- 1 (uno) per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
 - 2 (due) per PDR con consumi compresi tra 501 e 1.500 Smc/anno;
 - 3 (tre) per PDR con consumi compresi tra 1.501 e 5.000 Smc/anno;
 - 1 (uno) per PDR con consumi maggiori di 5.000 Smc/anno.
- Con riferimento a PDR dotati di smart meter:
- con Contatore di classe G4 o G6, la rilevazione dei consumi avverrà con frequenza mensile senza dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato: i) fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; ii) in subordine, fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento;
 - diversi da quelli precedenti, la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.
- 12.3 Il Cliente titolare di PDR non dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia nell'ambito della finestra temporale indicata da POP! Energy in bolletta.
- 12.4 Il Cliente titolare di PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia secondo le modalità e tempistiche indicate in bolletta, qualora siano emesse consecutivamente bollette contabilizzanti dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 del TIF.
- 12.5 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
- 12.6 Sulle bollette e sul sito internet www.popenergy.com sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della bolletta salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore.
- 12.7 Qualora il tentativo di lettura di un Misuratore non accessibile o parzialmente accessibile da parte del Distributore non vada a buon fine, lo stesso informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell'autolettura, rilasciando opportuna nota informativa. In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o parzialmente accessibile nel rispetto delle frequenze previste, POP! Energy fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile non smart meter entro i termini suddetti, il Fornitore riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale, e in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo, versato dal Distributore.
- 12.8 In mancanza di lettura del Misuratore, POP! Energy utilizzerà ai fini di fatturazione eventuali autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore oppure potrà procedere alla stima dei consumi.
- 12.9 Nel caso in cui siano disponibili sia l'autolettura del Cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore, POP! Energy provvederà a utilizzare quest'ultima ai fini dell'emissione della bolletta.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



13. Emissione delle bollette e pagamento del servizio

- 13.1 La principale modalità di recapito della bolletta è il formato dematerializzato, che sarà utilizzato da POP! Energy salva diversa indicazione del Cliente.
- 13.2 Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'Attivazione, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.
- 13.3 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della bolletta POP! Energy rende disponibile sul sito internet www.popenergy.com una "Guida alla lettura delle voci di spesa" dell'offerta del Servizio di Tutela della vulnerabilità, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.
- 13.4 Qualora il Cliente scelga la bolletta in formato dematerializzato e opti per la domiciliazione dei pagamenti, riceverà uno sconto in bolletta, ai sensi del combinato disposto della Del. 555/2017/R/com e della Del. 501/2014/R/com e s.m.i, di importo pari a 5,40 €/PDR/anno.
- 13.5 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella bolletta successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della bolletta ovvero congiuntamente alla stessa.
- 13.6 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 25 (venticinque) euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva bolletta.
- 13.7 Fra una lettura o autolettura e quella successiva, l'emissione della bolletta può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da POP! Energy sulla base dei consumi storici degli ultimi 12 (dodici) mesi del Cliente. La stima dei consumi viene calcolata utilizzando la metodologia dei profili di prelievo standard definiti nel TISG e assegnati a ciascun PDR dal SII (fatta salva una diversa dichiarazione del Cliente). In assenza di consumi storici sarà utilizzato il volume annuo previsto dichiarato dal Cliente nella Proposta di fornitura.
- 13.8 La prima bolletta stimata emessa nei confronti di nuovi clienti viene effettuata sulla base dei consumi medi annui indicati dal Cliente al momento della stipula del Contratto.
- 13.9 Qualora sia disponibile un dato di misura effettivo o un'autolettura riferiti a data successiva all'ultimo giorno dell'ultimo mese oggetto di fatturazione, il Fornitore è tenuto a contabilizzare nella bolletta di periodo solo consumi sino all'ultimo giorno dell'ultimo mese oggetto di fatturazione, utilizzando allo scopo la lettura ricondotta riferita all'ultimo giorno dell'ultimo mese oggetto di fatturazione, determinata in base ai dati di misura effettivi o all'autolettura disponibili.
- 13.10 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.
- 13.11 Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro il termine di scadenza sulla stessa indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione, con le modalità, di cui almeno una gratuita, indicate in bolletta; in nessun caso le modalità di pagamento sono tali da prevedere un addebito in fattura di alcun onere o corrispettivo a favore del venditore.
- 13.12 L'emissione della bolletta avviene secondo la seguente frequenza:
- bimestrale per i PDR nella titolarità di clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno;
 - mensile per i PDR nella titolarità di clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
- 13.13 Ciascuna bolletta di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta.
- 13.14 La bolletta di chiusura sarà emessa non oltre:
- il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di 6 (sei) settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della bolletta in formato dematerializzato;
 - l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di 6 (sei) settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
- 13.15 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari all'emissione della bolletta di chiusura, il Fornitore emetterà comunque una bolletta su consumi stimati, rimandando l'emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

14. Rateizzazione

- 14.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dall'Allegato A Del. 555/2017/R/com e s.m.i.. In particolare, il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione nei seguenti casi:
- a) clienti per i quali la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta di conguaglio, per casi diversi dalle lett. b) e c), sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
 - b) clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del Gruppo di Misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal Gruppo di Misura;
 - c) clienti con un Gruppo di Misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
 - d) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta prevista dal Contratto;
 - e) emissione della bolletta contenente importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
- 14.2 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.
- 14.3 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 (cinquanta) euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, secondo le modalità indicate nella bolletta.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



- 14.4 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento all'art. 14.1:
- nei casi a), b) e c), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
 - nel caso d), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di emissione della bolletta;
 - nel caso e), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
- 14.5 Le rate non sono cumulabili.
- 14.6 Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre a una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della bolletta.
- 14.7 Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalle bollette e di inviarle separatamente da queste ultime.
- 14.8 Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento previsto dalla BCE calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
- 14.9 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore, POP! Energy ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.
- 14.10 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Cliente.

15. Morosità del Cliente

- 15.1 A carico del Cliente, che entro il termine di scadenza indicato in bolletta non abbia provveduto al pagamento, è applicato sulla successiva bolletta utile un interesse di mora per mancato pagamento, calcolato su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.
- 15.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio (Cliente buon pagatore) ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le bollette relative al periodo di efficacia del Contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
- 15.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative alla trasmissione della comunicazione di costituzione in mora. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
- 15.4 Nel caso di mancato pagamento alla scadenza della bolletta e nel caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, perdurando lo stesso oltre 20 (venti) giorni dalla scadenza, il Cliente riceverà comunicazione di costituzione in mora, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC contenente, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell'insoluto.
- 15.5 In caso di perdurante morosità, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto del termine minimo fissato in 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della costituzione in mora, POP! Energy si riserva di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell'ammontare definito dall'ARERA.
- 15.6 L'avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione da parte del Cliente.
- 15.7 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente Contratto qualora:
- non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal presente articolo;
 - il Cliente abbia comunicato a POP! Energy l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste dal presente articolo;
 - l'importo del mancato pagamento sia inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di emissione delle bollette.
 - POP! Energy non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a di malfunzionamento del Gruppo di Misura accertato dal Distributore o relativo a bollette contenenti importi anomali (salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta di importo anomalo) o riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;
 - la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
- 15.8 Nel caso in cui a seguito di chiusura del PDR per morosità, il Cliente non provveda al pagamento, POP! Energy si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del Contratto.
- 15.9 Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, POP! Energy si riserva di richiedere l'intervento di interruzione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile. Anche nel caso in cui l'intervento di interruzione della fornitura non risultasse fattibile, POP! Energy si riserva la possibilità di estinguere la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di *switching* per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, verranno attivati i servizi di ultima istanza.
- 15.10 Per ogni disattivazione o riattivazione della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalla regolazione vigente.
- 15.11 Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico pari a:
- 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante POP! Energy non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità;
 - 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima bolletta, o mediante rimessa diretta.

Nei casi suddetti, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

- 15.12 POP! Energy può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
- 15.13 POP! Energy si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario, di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR", derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come comunicata dal SII.
- 15.14 Nell'ipotesi di bolletta contenente importi riferiti a consumi di gas naturale risalenti a più di due anni POP! Energy sarà tenuta ad indicarlo in bolletta e il Cliente finale potrà eccepirne la prescrizione con le seguenti modalità:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione;
 - mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

16. Condizioni di fornitura e sicurezza

- 1.1 La fornitura di gas naturale sarà effettuata al PDR compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. POP! Energy non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile di disservizi riconducibili all'esercizio dell'impianto di distribuzione.
- 1.2 Le caratteristiche tecniche concernenti la consegna del gas naturale attengono alla gestione della rete da parte del Distributore.
- 1.3 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella Proposta di fornitura nei limiti messi a disposizione dal Distributore.
- 1.4 Il gas naturale sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederla a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas naturale oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata a POP! Energy. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione di POP! Energy anche previa modifica/integrazione del Contratto e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore. Se la variazione d'uso non dovesse essere comunicata, POP! Energy si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.
- 1.5 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della normativa vigente.
- 1.6 L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.
- 1.7 Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore in caso di difettoso funzionamento del Contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore competente nel territorio e dovrà permettere al Distributore l'accesso al proprio impianto.
- 1.8 È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore; pertanto, il Cliente risponde degli eventuali danni arrecati al Contatore derivanti dall'incuria o dalle intemperie.

17. Irregolare funzionamento del Contatore

- 1.1 Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore, in contraddittorio tra loro, la verifica del Gruppo di Misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta a POP! Energy che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
- 1.2 Nel caso di richiesta da parte del Cliente, POP! Energy provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.
- 1.3 Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da POP! Energy al Cliente.
- 1.4 POP! Energy comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.
- 1.5 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

18. Recapiti del Fornitore e del Cliente – richieste di informazioni - reclami - risoluzione extragiudiziale delle controversie

- 18.1 I recapiti del Fornitore sono quelli stampati in calce alla prima pagina della Proposta di fornitura; le eventuali variazioni saranno evidenziate al Cliente in bolletta e pubblicate sul sito www.popenergy.com. I recapiti del Cliente sono quelli indicati nella Proposta di fornitura, salvo modifiche da comunicarsi per iscritto, via telefono o e-mail, al Fornitore.
- 18.2 Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. POP! Energy risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
- 18.3 Il Cliente può presentare reclami nei confronti di POP! Energy attinenti alla fornitura attraverso il modulo appositamente predisposto ed allegato al Contratto, disponibile altresì sul sito internet www.popenergy.com e presso gli sportelli commerciali. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) Nome e cognome; b) Indirizzo di fornitura; c) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta; d) Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico gas naturale); e) Codice identificativo del PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) Breve descrizione dei fatti contestati.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



- 18.4 I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a POP! Energy ai recapiti indicati nel Modulo reclamo, in bolletta e/o sul sito internet www.popenergy.com.
- 18.5 POP! Energy utilizzerà in via prioritaria per la formalizzazione della risposta motivata al reclamo l'indirizzo di posta elettronica eventualmente fornito dal Cliente.
- 18.6 Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dall'ARERA (TIQV).
- 18.7 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto, nel settore GAS, ai clienti alimentati in bassa pressione.
- 18.8 L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it.
- 18.9 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
- 18.10 Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito www.popenergy.com o al numero 02 99220546. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.
- 18.11 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale.

19. Bonus sociale

- 19.1 Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 2019/124, convertito con modificazioni nella L. 2019/157.
- 19.2 Il Bonus sociale è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.
- 19.3 Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

20. Ipotesi di indennizzo automatico

- 20.1 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:
 - 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
 - 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
 - 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.
- 20.2 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:
 - nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
 - maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
- 20.3 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da *switching*) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore al Fornitore.
- 20.4 Il Cliente titolare di PDR smart meter sarà inoltre riconosciuto un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro qualora il Distributore non effettui la raccolta dei dati di misura, ai sensi del TIVG, per:
 - 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumi fino a 500 Smc/anno;
 - 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno.
- 20.5 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

21. Assicurazione GAS

- 21.1 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con Misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti causati dal gas, ai sensi della Del. 85/2024/R/gas.
- 21.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) si può contattare direttamente lo Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Per informazioni relative agli eventuali sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione si può contattare il Comitato Italiano Gas (CIG) al numero 800.929.286 o all'indirizzo di posta elettronica assignas@cig.it.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com



21.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli del Fornitore e sul sito internet www.popenergy.com.

22. Legge applicabile e Foro competente

- 22.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
- 22.2 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura di gas naturale.
- 22.3 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del Contratto il Foro competente è quello del consumatore ovvero quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.

23. Cessione del Contratto

- 23.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra società del gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.
- 23.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

POP! Energy brand di ARGOS S.r.l. - Socio Unico

Sede legale: Via Alessandro Volta, 16 - Palazzo C, Piano 7

20093 Cologno Monzese (MI)

Sede operativa: Via Adige, 5 - 35030 Rubano (PD)

Fax +39 049 7896852

P.IVA e R.Impr. 09515990969 - Capitale Sociale € 5.700.000,00 i.v.

IBAN BANCOPOSTA - IT 18 D 07601 02000 001034741452

Contatti

02 99220546

customer@popenergy.com

www.popenergy.com